



Il Ministro della Difesa

- Visto** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (**di seguito GDPR**) e, in particolare, l'art. 4, che individua come titolare del trattamento "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali" e l'art. 38, che prevede la fornitura delle necessarie risorse al Responsabile della protezione dei dati personali per assolvere i propri compiti;
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, che dispone che agli organi di governo spettano, tra l'altro, la definizione di direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
- Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", e successive modifiche e integrazioni (**di seguito Codice privacy**) e, in particolare, l'articolo 2-*quaterdecies*, il quale consente che "il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità e che il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento di dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta";
- Visto** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare";
- Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare";

- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2024, n. 99, recante “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo Unico delle disposizioni regolamentari dell’ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero della difesa in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa, in data 18 novembre 2020, con il quale sono stati individuati i soggetti mediante i quali il Ministero della difesa esercita le funzioni di titolari del trattamento dei dati personali, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza, e attribuiti i compiti previsti dalla normativa in materia di *privacy*;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa, in data 29 febbraio 2024, con il quale è stato nominato, ai sensi dell’articolo 37 del GDPR, il Responsabile della protezione dei dati personali per il Ministero della difesa, con esclusione dell’Arma dei carabinieri;
- Visto** le linee guida, le raccomandazioni e le migliori prassi adottate dal Garante per la protezione dei dati personali e dal Comitato europeo per la protezione dei dati (*European Data Protection Board*) al fine di promuovere l’applicazione coerente del Regolamento e, in particolare, le linee guida sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento dell’*European Data Protection Board*, in data 7 luglio 2021, n. 07/2020;
- Visto** le linee guida sui responsabili della protezione dei dati adottate dal Gruppo di lavoro “Articolo 29” in materia di protezione dei dati personali il 13 dicembre 2016 e aggiornate il 5 aprile 2017;
- Considerato** che il Ministero della difesa, nel complesso delle sue articolazioni organizzative, è titolare del trattamento dei dati personali;
- Considerate** le peculiarità organizzative e le specifiche competenze dell’Arma dei Carabinieri;
- Ritenuto** necessario individuare i soggetti mediante i quali il Ministero esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, le attività di coordinamento inerenti le funzioni del titolare del trattamento e la struttura di supporto ai fini dell’esercizio delle attività di coordinamento;

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il Ministero della difesa (**di seguito Ministero**) è il titolare del trattamento dei dati personali.
2. Il presente decreto individua i soggetti che, nell’ambito del Ministero, esercitano le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza, attribuisce i compiti previsti dal GDPR e dalle altre disposizioni normative in materia di *privacy*, individua il Manager della protezione dei dati personali, istituisce l’Ufficio di supporto per l’esercizio delle attività di coordinamento previste all’articolo 4 e definisce l’Ufficio di supporto del Responsabile della protezione dati personali (di seguito RPD).
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle articolazioni di cui al successivo articolo 3, che

esercitano le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali.

4. E' autonomo titolare del trattamento dei dati personali l'Arma dei Carabinieri, che provvede in via autonoma a tutti gli adempimenti previsti dal GDPR e dalle altre disposizioni normative in materia di *privacy*, nonché alla designazione di un proprio RPD.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- **dato personale:** qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile (interessato), ivi inclusi i dati di cui agli articoli 9 (categorie particolari di dati personali) e 10 (dati personali relativi a condanne penali e reati) del GDPR;
- **trattamento:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione di dati personali;
- **autorità di controllo:** l'autorità pubblica indipendente individuata nel Garante per la protezione dei dati personali (**di seguito Garante**) con l'incarico di controllare l'applicazione del GDPR al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e di agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione;
- **titolare del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- **esercente le funzioni di titolare del trattamento:** l'articolazione del Dicastero, e il dirigente a essa preposto, cui è attribuito l'esercizio delle funzioni *privacy* nell'ambito della propria sfera di competenza;
- **designato:** il dirigente/comandante/capo ufficio, individuato nell'ambito delle articolazioni esercenti le funzioni di titolare del trattamento, al quale, in applicazione dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice *privacy*, sono attribuite specifiche competenze e funzioni connesse al trattamento di dati personali;
- **responsabile del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- **autorizzato al trattamento dei dati:** persona fisica che effettua materialmente le operazioni di trattamento sui dati personali, sulla base delle indicazioni e sotto il controllo del titolare e del responsabile del trattamento;
- **responsabile per la protezione dei dati (RPD):** soggetto designato dal titolare del trattamento per assolvere funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relative all'applicazione del GDPR;
- **interessato:** la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento (dipendenti del dicastero e/o soggetti terzi);
- **violazione dei dati personali:** la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- **comunicazione:** dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'UE, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'UE, dagli esercenti la funzione di titolare nell'ambito del dicastero, dai designati al trattamento, dalle persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice *privacy*, in qualunque forma anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione.

Il Ministro della Difesa

ROMA, 2009 - I.P.Z.S. S.p.A. - S. COD. 3500XC0098

Articolo 3

(Soggetti che esercitano le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali)

1. In conformità alla propria struttura organizzativa, i soggetti mediante i quali il Ministero esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza, sono i dirigenti preposti al vertice delle seguenti articolazioni:

a. per gli Uffici di diretta collaborazione:

- segreteria del Ministro;
- Ufficio di Gabinetto;
- Ufficio legislativo;
- Ufficio comunicazione Difesa;
- Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica;
- Ufficio del Consigliere diplomatico;
- segreterie dei Sottosegretari di Stato;

b. per l'Area centrale:

- Organismo Indipendente di Valutazione;
- Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Ministero della difesa,
- Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari;
- Ufficio Centrale del Demanio e del Patrimonio;
- Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative;
- Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa;

c. per l'Area tecnico operativa:

- Stato Maggiore della Difesa;
- Stato Maggiore dell'Esercito;
- Stato Maggiore della Marina;
- Stato Maggiore dell'Aeronautica;
- Comando Operativo di Vertice Interforze;
- Centro Alti Studi per la Difesa;
- Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali;
- Ispettorato Generale della Sanità Militare;
- Raggruppamento Unità Difesa;

d. per l'Area tecnico amministrativa e tecnico industriale:

- Segretariato Generale della Difesa;
- Direzione Nazionale degli Armamenti;
- Direzione degli Armamenti Terrestri;
- Direzione degli Armamenti Navali;
- Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità;
- Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate;
- Direzione Generale dei lavori;
- Direzione Generale per il Personale Militare;
- Direzione Generale per il Personale Civile;
- Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva;
- Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali;

e. per la Giustizia militare, con esclusivo riferimento ai trattamenti di dati personali connessi alle attività amministrativo-gestionali di competenza degli Uffici giudiziari, con esclusione dei trattamenti effettuati per ragioni di giustizia, come definiti dell'articolo 2-duodecies, commi 1 e 4 del Codice *privacy*:

- Consiglio della magistratura militare;
- Procura generale militare della Repubblica presso la Suprema Corte di cassazione;

- Procura generale militare della Repubblica presso la Corte di appello di Roma;
- Procure militari di Verona, Roma e Napoli;
- Corte militare di appello di Roma;
- Tribunale militare di sorveglianza;
- Tribunali militari di Verona, Roma e Napoli.

2. Il Segretario generale della difesa esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 4.

Articolo 4 **(Attività di coordinamento)**

1. Il Segretario generale della difesa svolge le funzioni di coordinamento, fornendo indicazioni di carattere generale alle articolazioni del dicastero in materia di trattamento dei dati personali, al fine di assicurare il rispetto della normativa di settore e il mantenimento di un adeguato livello di misure organizzative, di sicurezza e di protezione dei dati nell'ambito del Ministero.

2. Il Segretario generale propone al Ministro l'adozione del Modello organizzativo *privacy* (MOP) del Ministero, contenente misure tecniche, organizzative e procedurali relative all'applicazione del GDPR e delle altre disposizioni normative in materia di *privacy*. Propone, altresì, l'aggiornamento del MOP ogni qualvolta se ne manifesti la necessità per intervenute modifiche normative o variazioni nella struttura organizzativa.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, il Segretario generale si avvale dell'Ufficio di supporto tecnico e metodologico, posto alle dirette dipendenze del Vice Segretario generale, al cui capo ufficio è attribuito il ruolo di *Manager* della protezione dei dati personali.

Articolo 5 **(Esercenti le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali)**

1. I soggetti di cui all'articolo 3 assicurano, nell'ambito delle articolazioni cui sono preposti, il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal GDPR, dalla normativa in materia e dal MOP e, in particolare, degli obblighi per garantire e dimostrare che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente alle disposizioni del GDPR e del Codice *privacy*.

2. Essi sono tenuti a porre in essere le direttive e le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire e dimostrare che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente alle disposizioni del GDPR e del Codice *privacy*.

3. In particolare, agli stessi sono affidati i seguenti compiti:

- a) definire finalità, mezzi di trattamento e rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi previsti in caso di trattamento e contitolarità del dato personale;
- b) garantire, in occasione della stipula di accordi per la nomina di responsabili del trattamento esterni al Ministero, il rispetto della normativa in materia di *privacy*, da parte di tutti coloro che effettuano trattamenti di dati per conto del titolare;
- c) compiere i controlli necessari a verificare la conformità alla normativa sul trattamento dei dati personali da parte dei responsabili del trattamento nominati, accertando che questi ultimi si limitino ai trattamenti di dati personali espressamente previsti nel contratto o altro atto giuridico;
- d) designare i referenti *privacy* e gli autorizzati al trattamento dei dati, impartendo loro le relative istruzioni e vigilando sul corretto adempimento delle stesse;
- e) gestire ed aggiornare la sezione del registro dei trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito dell'articolazione di riferimento;
- f) adottare tutte le misure necessarie per l'istruttoria delle istanze degli interessati;

- g) verificare la corretta predisposizione delle informative *privacy* e curarne il costante aggiornamento;
- h) garantire uno stretto coordinamento con il RPD affinché lo stesso sia sempre tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali nell'ambito dell'articolazione di competenza;
- i) assumere tutte le iniziative di carattere tecnico organizzativo necessarie ad evitare una violazione di dati personali;
- j) assicurare, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 32 del GDPR, un'adeguata formazione e un costante aggiornamento in materia di protezione della *privacy* a tutti i soggetti che compiono attività di trattamento dei dati, informandoli dei rischi e delle responsabilità connessi al trattamento dei dati.

Articolo 6

(Responsabile della protezione dei dati personali)

1. Il Ministro della difesa nomina il RPD del Ministero fra soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 37 del GDPR e stabilisce la durata dell'incarico.
2. Il RPD dipende direttamente dal Ministro e svolge i compiti e le funzioni previsti dall'articolo 39 del GDPR, dal presente decreto, nonché gli eventuali altri compiti affidati con il provvedimento di nomina.
3. I compiti del RPD attengono all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati presso il Ministero, compresi quelli dell'area della giustizia militare, limitatamente ai trattamenti effettuati nei procedimenti amministrativo-gestionali, esclusi i trattamenti effettuati per ragioni di giustizia di cui all'art. 2-*duodecies* del Codice *privacy*.
4. Gli Enti vigilati dal Ministero possono avvalersi del RPD del Ministero.
5. Il RPD predisponde una relazione annuale per il Ministro, nella quale illustra lo stato di applicazione della normativa in materia di *privacy* nell'ambito del dicastero, le soluzioni organizzative proposte e gli adempimenti svolti nell'anno; indica le linee programmatiche, gli interventi e le iniziative da promuovere per l'anno successivo, al fine di assicurare la costante conformità del trattamento dei dati personali alla normativa in materia di *privacy* nell'ambito del dicastero.
6. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il RPD si avvale di un Ufficio di supporto, retto da un dirigente civile o militare, costituito con atto ordinativo del Capo di Stato Maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale, su proposta del RPD.

Articolo 7

(Referenti)

1. I soggetti di cui all'articolo 3 nominano e istruiscono i referenti.
2. I referenti sono individuati tra i dipendenti facenti parte dell'articolazione, allo scopo di fornire un costante e qualificato supporto all'esercizio delle funzioni di titolare e alle attività di gestione di tutti gli adempimenti e delle attività connesse con la protezione dei dati personali e con l'esercizio dei diritti degli interessati. I referenti costituiscono il punto di contatto con il RPD.

Articolo 8

(Responsabili del trattamento)

1. Nel caso in cui un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare, quest'ultimo ovvero i soggetti di cui all'articolo 3 designano uno o più responsabili del trattamento, attribuendo loro specifici compiti, mediante la stipula di un contratto o attraverso altro atto amministrativo in conformità all'articolo 28 del GDPR.

2. Nell'ambito dell'attività contrattuale del Ministero, la stazione appaltante è tenuta alla designazione di cui al comma 1 e alla predisposizione della relative clausole contrattuali per garantire il rispetto dell'articolo 28 del GDPR.

Articolo 9 **(Designati al trattamento)**

1. I soggetti di cui all'articolo 3 possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni siano attribuiti a persone fisiche, dirigenti e funzionari espressamente designati, che operano sotto la loro autorità, in applicazione dell'articolo 2-quaterdecies del Codice *privacy*.
2. A tali soggetti sono attribuiti, alla luce del principio di responsabilizzazione di cui al GDPR, funzioni di coordinamento e attuazione degli adempimenti tecnico organizzativi in materia di trattamento e protezione dei dati personali, all'interno di articolazioni e strutture complesse anche territorialmente dislocate.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono nominati con determinazione dirigenziale ovvero con atto equivalente.

Articolo 10 **(Autorizzati al trattamento dei dati personali)**

1. Gli autorizzati al trattamento sono coloro che sono preposti alle operazioni di trattamento dei dati personali e che, in ragione del loro ufficio, servizio o attività sono legittimati ad accedere alle informazioni personali contenute negli archivi, banche dati, atti o documenti del Ministero.
2. Gli autorizzati sono nominati e adeguatamente istruiti dai soggetti mediante i quali il Ministero della difesa esercita compiti e funzioni di titolare del trattamento dei dati personali e dai loro designati e operano sotto la loro diretta autorità.
3. I soggetti mediante i quali il Ministero della difesa esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali e i loro designati individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali i soggetti autorizzati ed hanno l'obbligo di tenere un elenco aggiornato degli autorizzati che operano all'interno della propria area di competenza.
4. In assenza di una formale designazione, i dipendenti che vengono a conoscenza di dati personali sono considerati soggetti terzi rispetto ai soggetti mediante i quali il Ministero esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali.

Articolo 11 **(Registro delle attività di trattamento)**

1. Il registro delle attività di trattamento di cui all'articolo 30 del GDPR è tenuto in formato elettronico dall'Ufficio di supporto di cui al precedente articolo 4, comma 3.
2. Il MOP indica le modalità operative per l'organizzazione del registro delle attività di trattamento ai sensi dell'articolo 30 del GDPR.
3. In caso di richiesta, il titolare ovvero il soggetto indicato in alternativa dal MOP, metterà il registro a disposizione del Garante *privacy* e del RPD.
4. Ogni soggetto mediante il quale il Ministero esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, avvalendosi anche del supporto dei designati al trattamento e dei referenti, aggiorna, per la parte di competenza, il registro delle attività di trattamento relativamente alle attività svolte nell'ambito della propria area.

Il Ministro della Difesa

Articolo 12
(Violazioni di dati personali)

1. Il personale del Ministero che venga a conoscenza di una violazione dei dati personali è tenuto a segnalare senza ritardo, per il tramite del proprio superiore gerarchico, al soggetto mediante il quale il Ministero esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, il quale provvede tempestivamente alla trattazione del fatto secondo le prescrizioni contenute negli articoli 33 e 34 del GDPR e della normativa nazionale. Il responsabile del trattamento che venga a conoscenza di una violazione dei dati personali informa tempestivamente il soggetto che esercita le funzioni di titolare del trattamento.
2. Le modalità operative da adottare nel caso di violazione dei dati sono indicate nel MOP.

Articolo 13
(Disposizioni di attuazione e abrogazione)

1. Le ulteriori misure tecniche, organizzative e procedurali relative all'applicazione del GDPR e delle disposizioni normative in materia di *privacy* sono previste nel MOP.
2. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse personali, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il decreto del Ministro della difesa, in data 18 novembre 2020, è abrogato.

Roma, - 4 SET 2024

IL MINISTRO



Difesa
Reg. ALLA CORTE DEI CONTI
Addi 17.09.2024
Reg. n. Fog. n. 3741

IL CONSIGLIERE

